Notaio Vincenzo Barletta
Corso Trieste n. 220 - 81100 - Caserta
tel. 0823.321551 - 0823.321244 - *fax* 0823.353785 - *c. cambiali* 0823.326412
email info@notaiobarletta.it

Repertorio n. **108.670**
Raccolta n. **30.141**

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, trenta gennaio duemilaquattordici, in Caserta, nel mio studio al corso Trieste n. 236, alle ore diciannove,

30 Gennaio 2014

innanzi a me dottor **VINCENZO BARLETTA**, notaio in Caserta, iscritto al Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

è presente il signor

TOFANELLI Antonio, nato a Squinzano (LE) il 4 dicembre 1964, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata **"ONLUS - COMUNIONE MARIANA (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)"** con sede in Città di Castello (PG) al viale Sempione n. 8, ove domicilia per la carica, codice fiscale 94140170542, associazione legalmente riconosciuta con personalità giuridica ed iscritta presso la Prefettura di Perugia, Registro Persone Giuridiche, Parte Generale n. 1199, Parte Analitica n. 1200 ed iscritta all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di solidarietà sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997, settore di attività n. 1, assistenza sociale e socio sanitaria con decorrenza dal 20/1/2012.

Della personale identità del costituito io notaio sono certo.

Il medesimo, nella riferita qualità, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata, in seconda convocazione, mediante avvisi spediti a tutti i soci in data 17 gennaio 2014, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO:

1) approvazione per atto pubblico delle modifiche statutarie relative all'articolo 10 dello statuto vigente in materia di modalità di convocazione dell'assemblea, così come richiesto dall'Agenzia delle Entrate di Perugia;
2) varie ed eventuali.

Mi fa richiesta di redigere il relativo verbale assembleare e io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, dò atto di quanto segue:

assuntane a norma di statuto la presidenza, il costituito nella indicata qualità,

CONSTATA E FA CONSTATARE

che, come evincesi dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito,

a) per il consiglio di amministrazione sono presenti oltre a lui nella indicata qualità, i consiglieri Nadia Ortolano e Marco Mantovanelli;
b) su sessantuno associati regolarmente iscritti ne sono presenti o rappresentati ventisette (di cui il presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione).

INDI DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano edotti su tali argomenti e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Il Presidente passa quindi all'esame degli argomenti all'ordine del giorno e fa presente all'assemblea che la Direzione Regionale dell'Umbria dell'Agenzia delle Entrate con raccomandata del 2 gennaio 2014, ritenendo che le modalità di convocazione dell'assemblea previste dall'attuale statuto sociale siano in contrasto con il disposto dell'art. 10 comma 1,

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate di Caserta

in data **30 gennaio 2014**
al n. **934** Serie 1T

Versati al concessionario della riscossione:
Euro 200,00
di cui
Euro **200,00**
per imposte di registro

lettera h) del D. Lgs. n. 460/97, ha invitato l'associazione a modificare l'articolo 10 del vigente statuto nella parte relativa alle modalità di convocazione dell'assemblea degli associati. Propone pertanto all'assemblea il seguente nuovo testo dell'articolo 10 dello statuto: *"ARTICOLO 10 - L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, almeno una volta all'anno attraverso convocazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche a mezzo fax o PEC (posta elettronica certificata).*

La convocazione a mezzo di comunicazione scritta inviata agli associati, qualunque sia il mezzo di trasmissione, dovrà, in ogni caso, garantire l'avvenuta ricezione. Prova della ricezione sarà conservata agli atti dell'associazione.

L'Assemblea generale degli associati è convocata, altresì, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando almeno un quinto (1/5) degli associati lo richieda.

Spetta all'Assemblea:

a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
b) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
c) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
d) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi associativi dovuti annualmente dagli associati prevedendo una quota di uguale importo per ciascun aderente;
e) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo o di esercizio;
f) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, modifiche ed integrazioni del presente statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione;
g) approvare il regolamento di cui all'art.7 e le sue revisioni e/o aggiornamenti;
h) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti delle sedi dell'Associazione e delle eventuali strutture di accoglienza erette dalla stessa;
i) *discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto o all'uopo richiesto dai membri del Consiglio Direttivo o dagli altri associati.".*

Invitata a deliberare al riguardo, l'assemblea, dopo breve discussione, delibera, all'unanimità, di modificare l'articolo 10 dello statuto nella maniera esposta dal presidente.

Lo statuto sociale con la modifica innanzi apportata, omessane la lettura per dispensa avutane, si allega al presente verbale sub **"B"**.

Non essendovi altro da trattare, poiché nessuno chiede di passare al secondo argomento all'ordine del giorno, il costituito, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti primi trentacinque.

Del che è verbale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale di cui ho curato personalmente la compilazione, riprodotto in parte con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia da me diretta e completato a penna di mio pugno su un solo foglio del quale occupa quattro facciate fin qui; del verbale, presente l'assemblea, ho dato lettura al costituito che ne approva il contenuto e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e minuti primi quarantatre.

Firmato: Antonio TOFANELLI - Notaio Vincenzo BARLETTA - Vi è l'impronta del tabellionato.

(seguono allegati)

Allegato "A"
al Repertorio n. 148670
Raccolta n. 30141

Onlus Comunione Mariana

ELENCO DEI SOCI

Aggiornamento: giovedì 16 gennaio 2014

CARICA SOCIALE	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA ADESIONE	DATA DI NASCITA
Presidente	TFNNTN64T14I930Z	TOFANELLI	Antonio	20/01/2012	04/12/1964
Vicepresidente	RTLNDA77S63A509E	ORTOLANO	Nadia	20/01/2012	23/11/1977
Tesoriere	MLNNTN80L04B963A	MILANO	Antonio	20/01/2012	04/07/1980
Consigliere	DLCMGH57H69B990X	DE LUCIA	Margherita	20/01/2012	29/06/1957
Consigliere	LGRCLD72A04H501Y	LA GRECA BERTACC	Claudio	20/01/2012	04/01/1972
Consigliere	MNTMRC81P17B963N	MANTOVANELLI	Marco	20/01/2012	17/09/1981
Consigliere	NNTFNC68M16L120P	NANETTI	Francesco	20/01/2012	16/08/1968
Consigliere	RGZCML65M58B963J	RAGOZZINO	Carmela	20/01/2012	18/08/1965
Consigliere	RLTVTR72C60F839I	RIALTO	Vittoria	20/01/2012	20/03/1972
Consigliere	TRNSNO72E52A345J	TROIANI	Sonia	20/01/2012	12/05/1972
	CCRMCL80R61D423T	ACCARDI	Micaela	20/01/2012	20/10/1980
	MBLNCR70M67D963V	AMABILE	ANNACARMEN	29/04/2012	27/08/1970
	MTADNL65H50F839H	AMATO	Daniela	29/04/2012	10/06/1965
	BRGDBR75M53L120O	BERGAMINI	Debora	29/04/2012	13/08/1975
	BFFGRG74T07D423H	BUFFA	Giorgio	29/04/2012	07/12/1974
	CLCGRZ65E56B963O	CALCARA	Grazia	20/01/2012	16/05/1965
	CMPDNC61B18B644G	CAMPITIELLO	Domenico	29/04/2012	18/02/1961
	CPALSN65B55H501L	CAPO	ALESSANDRA	29/04/2012	15/02/1965
	CRBMRA64M15A706V	CARBINI	Mauro	20/01/2012	15/08/1964
	CRNSRG67P30D530T	CARNEVALE	Sergio	20/01/2012	30/09/1967
	CPPGUO70E05F839Q	CEPPARULO	Ugo	29/04/2012	05/05/1970
	CPLMNL77L64D708T	CIPULLO	Emanuela	29/04/2012	24/07/1977
	CMUSMN74C65H501R	CUOMO	SIMONA	29/04/2012	25/03/1974
	DMBNRT78A48A783K	D'AMBROSIO	ANNARITA	29/04/2012	08/01/1978
	DDMNNA61D70H703T	DE DOMINICIS	Anna	29/04/2012	30/04/1961
	DLBNNL71T25L120T	DEL BONO	Antonello	29/04/2012	25/12/1971
	DMBGNI67M65Z216C	DEMABILDO	GINA	29/04/2012	25/08/1967
	DNVLSE80R52F158T	DI NOVO	Elisa	29/04/2012	12/10/1980

CARICA SOCIALE	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA ADESIONE	DATA DI NASCITA
	DSTLRD71S21D423K	DI STEFANO	Leonardo	29/04/2012	21/11/1971
	FGDFNC74D44C745A	FEGADOLI	Francesca	29/04/2012	04/04/1974
	FNSCML79M69F839G	FINESTRA	CARMELA	29/04/2012	29/08/1979
	FGLLGU81S20B963J	FOGLIA	Luigi	29/04/2012	20/11/1981
	FGLMCL77S62B963D	FOGLIA	Maria Celeste	20/01/2012	22/11/1977
	FGLLND91E45E791F	FOGLIA	Linda	29/04/2012	05/05/1991
	FGLGLM75R23A509O	FOGLIA	Girolamo	29/04/2012	23/10/1975
	MRNMRC63B21C745D	MARINELLI	Marco	20/01/2012	21/02/1963
	MRNLRT45T53C745N	MARINELLI	Alberta	20/01/2012	03/12/1945
	MRTLGU74B15H501U	MORETTI	Luigi	21/01/2012	15/02/1974
	LEINSA74R03L331F	NASO	Elio	20/01/2012	03/10/1974
	PCFNDR67R14B963A	PACIFICI	Andrea	20/01/2012	14/10/1977
	PGLMRK78E23C973P	PAGLIONI	Mirko	29/04/2012	23/05/1978
	PNSLCU84M54A717Y	PANASCI'	Lucia	29/04/2012	14/08/1984
	PRISDR66P20A706K	PIERI	Sandro	20/01/2012	20/09/1966
	RGNNCL55D01B644N	RAGNI	Nicola	29/04/2012	01/04/1955
	RGNNTN90P12F839W	RAGNI	Antonio	29/04/2012	12/09/1990
	RZZFLR70L66L120I	RIZZI	Flora	20/01/2012	26/07/1970
	SNTCHR78C61B963Q	SANTORO	Chiara	20/01/2012	21/03/1978
	SVLDNS72C61L120S	SAVIOLI	Denise	29/04/2012	21/03/1972
	SCSTLI75L25A123D	SCISCIONE	Italo	29/04/2012	25/07/1975
	SPRMNC73D52C261P	SPERANZA	Monica	29/04/2012	12/04/1973
	TDSMMM77C47B963A	TEDESCO	Mariaimmacolata	29/04/2012	07/03/1977
	TRGMTR61E52C745E	TIRIGALLI	Maria Teresa	29/04/2012	12/05/1961
	TBONGL82T44D612H	TOBIA	Angela	29/04/2012	04/12/1982
	TRVDIA73E41B963E	TRIVELLONE	Ida	29/04/2012	01/05/1973
	VCCLND73L63L120Y	VACCARELLA	Linda	29/04/2012	23/07/1973
	VCCDRN71E19L120A	VACCARELLA	Adriano	29/04/2012	19/05/1971
	VCCRFL59H25G902O	VACCARELLA	Raffaele	29/04/2012	25/06/1959
	VRDVCN70S13D390A	VERDERAME	Vincenzo	29/04/2012	13/11/1970
	VLTSVN81R68E791D	VIOLETTI	Silvana	20/01/2012	28/10/1981
	TFNPSN68M42I119Y	TOFANELLI	Parisina	13/10/2013	02/08/1968
	WLCNRW64C21Z353V	WELCOMME	Andrew	13/10/2013	21/03/1964

STATUTO DELLA "ONLUS - COMUNIONE MARIANA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE DURATA SCOPI

ARTICOLO 1

È costituita una libera associazione ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile denominata **"ONLUS - COMUNIONE MARIANA (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)"**, in breve **"ONLUS COMUNIONE MARIANA"**.

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) .

La stessa locuzione viene utilizzata in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione dell'Associazione rivolta al pubblico.

L'Associazione assume quale logo distintivo l'immagine originale depositata presso la SIAE con n. 2007009164 di repertorio.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Comune di Città di Castello (PG), viale Sempione n. 8, ed ha carattere ed operatività regionale e nazionale.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, purché in Italia, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno la stessa denominazione dell'associazione seguita dall'indicazione della località della sede. Comunque il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Città di Castello non costituisce modifica statutaria, fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti per legge.

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

L'associazione è apartitica, è apolitica, ed in quanto organizzazione priva di scopo di lucro si propone lo svolgimento esclusivo di attività previste dai settori elencati dall'art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 ed in particolare il settore n. 1, ovvero l'associazione, ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha per scopo di:

- difendere e tutelare la vita umana dal concepimento alla morte naturale;
- offrire sostegno, ascolto, conforto a coloro che, trovandosi in uno stato di gravidanza, pongano in discussione la prosecuzione della stessa mettendo a rischio la vita del nascituro;
- costituire strutture destinate all'assistenza di donne in gravidanza (eventualmente idonee anche ad ospitarle) che incontrino disagi o vivano momenti di difficoltà e crisi tali da far mettere in discussione l'esito positivo della nascita;
- incoraggiare, le donne predette, all'accoglienza della vita, offrendo alle stesse un sostegno morale, psicologico e spirituale, anche attraverso attività di "consultorio";
- erigere strutture in grado di accogliere i bambini sopravvissuti all'aborto al fine di favorirne una sana crescita in un ambiente familiare per i primi anni di vita, in accordo con quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia;

- aiutare le persone che, a seguito di un'esperienza di interruzione volontaria o spontanea della gravidanza, necessitino di supporto morale, psicologico e spirituale al fine di favorire il superamento delle difficoltà che ne siano scaturite;
- promuovere quelle iniziative ed attività, anche di tipo educativo, tese al riconoscimento dell'importanza sociale della maternità e del carattere di unicità e irripetibilità dell'essere umano.

Per il perseguimento degli anzidetti scopi sopra detti l'Associazione potrà:

a) promuovere e partecipare a convegni, tavole rotonde, manifestazioni, studi, etc. per diffondere e sostenere le proprie finalità;
b) effettuare raccolte pubbliche di fondi in via occasionale in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi strettamente inerenti la diffusione dell' attività istituzionale nei limiti previsti per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;
d) avvalersi della collaborazione di medici, psicologi e professionisti di ogni genere;
e) collaborare, anche a livello internazionale e con l'apporto delle professionalità necessarie, con altre associazioni, movimenti, congregazioni religiose, fondazioni o enti che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di solidarietà sociale.

È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

L'Associazione è basata sui principi cristiano-cattolici di tutela e di rispetto della vita umana.

L'Associazione vuole intrattenere rapporti di collaborazione con medici e professionisti che aderiscano ai principi cristiano-cattolici, riservandosi di recedere dalle collaborazioni stesse qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale o in presenza di comportamenti che ledano l'immagine dell'Associazione.

Per accedere alla carica di componente del Consiglio Direttivo nonché per la partecipazione all'Associazione stessa è necessaria l'adesione ai detti principi.

TITOLO II
ASSOCIATI

ARTICOLO 5

I membri dell'Associazione si dividono in "soci fondatori" e "soci ordinari".

Sono "soci fondatori" coloro i quali abbiano stipulato l'atto costitutivo o aderiscano all'Associazione, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Sono "soci ordinari" coloro i quali siano ammessi dal Consiglio Direttivo successivamente a tale termine.

La qualità di "socio ordinario" si acquista previa presentazione di apposita domanda sulla quale il Consiglio Direttivo deciderà con delibera insindacabile.
La domanda, che deve essere inoltrata in forma scritta e che deve essere accompagnata da una lettera di presentazione di un membro del Consiglio Direttivo, deve in ogni caso contenere, pena l'inammissibilità, l'espressa accettazione delle finalità e degli scopi associativi nonché l'impegno a partecipare alle attività dell'associazione e ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi.
L'Assemblea generale, annualmente, stabilisce il contributo associativo annuale a carico degli associati.

ARTICOLO 6

La qualità di associato si perde con delibera motivata del Consiglio Direttivo:

a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
b) per espulsione, nel caso di azioni contrarie o comunque lesive dell'immagine dell'Associazione, nel caso di mancata partecipazione alla vita dell'Associazione e di inadempimento degli impegni assunti verso la stessa o dei doveri inerenti la qualità di associato e, comunque, nel caso di comportamenti in contrasto con le norme statutarie e regolamentari nonché con gli scopi associativi.

I soggetti che abbiano perso la qualifica di associati non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di associato non è trasmissibile, nemmeno "*mortis causa*".
È in ogni caso fatta salva la facoltà di recesso dell'associato da esercitarsi con comunicazione scritta, trasmessa all'Associazione a mezzo di lettera raccomandata A/R.

ARTICOLO 7

Gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto e a collaborare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo redige, entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione dell'Associazione, un regolamento al quale gli associati devono attenersi e che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
In esso sono indicate le attività che dovranno essere svolte dagli associati e le modalità della loro partecipazione all'Associazione.

ARTICOLO 8

L'Associazione può diffondere le esperienze vissute da donne che hanno trovato accoglienza presso l'associazione ovvero quelle analoghe che pervengono dagli associati, al fine di diffondere le attività istituzionali svolte nei loro confronti dall'Associazione.
La diffusione delle predette notizie all'interno e all'esterno della vita associativa è subordinata al 9 previo assenso, da rendersi in forma scritta, degli interessati o dei loro genitori in caso di donne minorenni o dei loro tutori in caso di donne interdette.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 9

Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea degli associati;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo e il Tesoriere possono essere esclusivamente scelti tra gli associati dell'Associazione.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate e munite del visto di congruità apposto dal Tesoriere.

ARTICOLO 10

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, almeno una volta all'anno attraverso convocazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche a mezzo fax o PEC (posta elettronica certificata).

La convocazione a mezzo di comunicazione scritta inviata agli associati, qualunque sia il mezzo di trasmissione, dovrà, in ogni caso, garantire l'avvenuta ricezione. Prova della ricezione sarà conservata agli atti dell'associazione.

L'Assemblea generale degli associati è convocata, altresì, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando almeno un quinto (1/5) degli associati lo richieda.

Spetta all'Assemblea:

a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
b) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
c) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
d) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi associativi dovuti annualmente dagli associati prevedendo una quota di uguale importo per ciascun aderente;
e) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo o di esercizio;
f) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, modifiche ed integrazioni del presente statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione;
g) approvare il regolamento di cui all'art. 7 e le sue revisioni e/o aggiornamenti;
h) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti delle sedi dell'Associazione e delle eventuali strutture di accoglienza erette dalla stessa;
i) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto o all'uopo richiesto dai membri del Consiglio Direttivo o dagli altri associati.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori qualora l'Assemblea abbia provveduto alla loro nomina.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice Presidente.

Le associazioni e/o gli altri enti, organismi e società associati sono rappresentati dal proprio legale rappresentante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli associati. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti.
Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto ed è ammesso il voto per delega nel limite di massimo 3 (tre) deleghe per ognuno.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ed hanno diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel libro degli aderenti all'associazione.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti, salvo quanto in appresso stabilito dall'art. 19 del presente Statuto in materia di scioglimento dell'Associazione e quanto di seguito definito nel presente articolo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'assemblea degli associati delibera validamente:

a) per la nomina e la revoca delle cariche di Presidente e membro del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati iscritti nel libro degli aderenti all'associazione, in prima convocazione e di un terzo (1/3) degli stessi in seconda convocazione;
b) per l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole, in prima convocazione, della maggioranza degli associati iscritti e, in seconda convocazione, di un terzo degli stessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (art. 21, co. 1 c.c.) Qualora particolari esigenze lo richiedano, su istanza dei membri del Consiglio Direttivo o di un quinto (1/5) degli associati, sarà convocata in via straordinaria l'Assemblea.

ARTICOLO 13

Il Presidente è scelto tra gli associati e sarà eletto dall'Assemblea.
Al Presidente compete la carica di membro del Consiglio Direttivo.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma dell'Associazione.
Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Il Presidente vigila sul rispetto delle norme 14 statutarie e delle delibere degli organi da parte degli associati.
Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione fino alla concorrenza di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina, compresa l'eventuale apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali.
Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e, all' atto della sua elezione, nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente che lo possa sostituire in caso di impedimento e/o impossibilità a svolgere le proprie funzioni.
Il Presidente è inoltre responsabile della conservazione dei libri verbali presso la sede associativa.
Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione tra i 'soci fondatori'.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete l'attuazione degli scopi dell'Associazione contenuti nell'atto costitutivo, nello Statuto e deliberati dall'Assemblea e, quindi, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti esclusivamente tra gli associati, dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.
Tutte le cariche sono gratuite.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare un membro per decesso o dimissioni, il Consiglio ne nominerà un altro scegliendo il primo tra i non eletti dall'Assemblea. In tal caso, il Consiglio provvederà a comunicare, per iscritto e senza indugio, detta nomina agli associati.
Il Consiglio Direttivo provvede:

a) alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) alla delibera in ordine all'eventuale variazione della sede legale dell'Associazione;
c) all'esame delle domande di ammissione ad associato e alla decisione sulle stesse;
d) alla delibera in ordine alla perdita della qualità di associato;
e) alla nomina dei consulenti di qualsiasi natura per il miglior conseguimento degli scopi associativi, nonché all'eventuale assunzione di dipendenti e collaboratori;
f) alla nomina e revoca del Tesoriere;
g) alla redazione del regolamento ed alla sua revisione e aggiornamento per la partecipazione degli associati alla vita associativa;
h) alla redazione dei regolamenti delle sedi dell'Associazione e delle eventuali strutture di accoglienza erette dalla stessa;
i) alla disposizione delle spese dell'Associazione;
j) alla delibera sull'entità di spesa di competenza del Presidente per l'ordinaria amministrazione;
k) alla proposta sulla misura dei contributi a carico degli associati;
l) alla delibera relativa all'apertura di ulteriori sedi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, ogni volta che ne sia ritenuta la necessità e opportunità o, comunque, quando ne sia fatta richiesta da almeno 4 (quattro) dei suoi componenti, con manifesto da affiggersi presso la sede legale ed eventualmente, da pubblicarsi sul sito web ufficiale dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le delibere sono valide se votate a maggioranza dei presenti.
Di dette delibere deve essere redatto apposito verbale firmato da tutti i presenti anche se astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 15

Il Tesoriere esegue le disposizioni del Consiglio Direttivo in ordine alla custodia e all'impiego del patrimonio, annota su appositi libri le entrate e le uscite e cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, avvalendosi anche della collaborazione di terzi. Egli ha la gestione, anche per delega, dei rapporti con gli istituti di credito a firma disgiunta con il Presidente dell'Associazione.
Alla carica di Tesoriere non può essere chiamato un componente del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere dura in carica quattro anni, salvo revoca disposta dal Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile per un periodo massimo di ulteriori due mandati.

TITOLO IV
BILANCIO - ATTIVITÀ FINANZIARIA PATRIMONIO

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio, sulla base delle scritture contabili e della relazione redatte dal Tesoriere, eventualmente con il supporto di professionisti, redige il bilancio consuntivo di esercizio ed il bilancio preventivo e lo presenta, unitamente alla relazione del Tesoriere, alla decisione assembleare degli associati, da convocarsi entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ex art. 10, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 460/97.

ARTICOLO 17

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) quote associative e liberi contributi degli associati;
b) contributi e liberalità di persone fisiche o giuridiche, di enti pubblici e/o privati, anche internazionali, nonché da donazioni, erogazioni e lasciti effettuati da chiunque ed in qualunque modo disposti, nonché dagli avanzi netti di gestione;
c) entrate derivanti da servizi prestati dall'Associazione e compatibili con le finalità di utilità sociale, nei limiti previsti per le attività connesse;
d) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche all'Associazione per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, come sostituito dall'art. 9, co. 1, lett. g) del D.lgs. 7/12/1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione stessa;
f) beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che sono o saranno di proprietà dell'associazione;
g) il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai 'soci fondatori'.

ARTICOLO 18

Le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'Associazione vengono soddisfatte con il patrimonio della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione è obbligatoriamente ed esclusivamente destinato al perseguimento delle attività di utilità sociale di cui al precedente Articolo 3 e non potrà essere utilizzato diversamente.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti neanche indirettamente fra gli associati.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio sono disposti dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti salvo il diritto di recesso di ogni associato.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea provvederà contestualmente a nominare uno o più liquidatori i quali provvederanno alla liquidazione di tutte le passività e pendenze.

I beni residui e, comunque tutto il patrimonio della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa saranno devoluti obbligatoriamente ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 20

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che deciderà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 21

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del libro I del codice civile in merito alle associazioni riconosciute, in subordine a quelle contenute nel libro V del codice civile, in quanto applicabili, ed alle leggi speciali in materia.

Firmato: Antonio TOFANELLI - Notaio Vincenzo BARLETTA - Vi è l'impronta del tabellionato.

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme al suo originale.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Caserta, addì